



COMUNE DI SACROFANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Largo B.Placidi 1 -00060 Sacrofano (RM) – tel. 06/90117001 Fax 06/9086143

Prot. n. 5599 del 17.05.2020

ORDINANZA N. 46 DEL 17.05.2020

OGGETTO: REVOCA ORDINANZE NN. 39 e 41

IL S I N D A C O

Visto il DPCM 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020)”, le cui disposizioni sono efficaci fino alla data del 17 maggio 2020;

Visto il DL 16 maggio 2020, n 33 che, a decorrere dal 18 maggio 2020, detta ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 con specifico riguardo anche alle attività economiche e produttive, rinviando alle Regioni la competenza ad adottare i protocolli da seguire per la riapertura;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

Richiamate le proprie ordinanze sindacali con le quali venivano disciplinati gli orari delle attività commerciali nel comune di Sacrofano:

n. 39 del 2.05.2020 ad oggetto DISPOSIZIONI IN MERITO AGLI ORARI DI APERTURA E CHUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA REGIONE LAZIO N. 37 DEL 30.04.2020;

n. 41 del 8.05.2020 ad oggetto EMERGENZA COVID-19 – DISPOSIZIONI IN MERITO AGLI ORARI DI APERTURA E CHUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA REGIONE LAZIO N. 37 DEL 30.04.2020. INDICAZIONE NUOVI ORARI

Considerato che, ai sensi della più recente e già citata ordinanza regionale in data 16 maggio 2020, la facoltà riconosciuta ai Sindaci di regolamentare con proprio provvedimento gli orari di apertura delle attività è prevista al solo scopo di assicurare la massima compatibilità tra ripresa delle stesse attività e sicurezza dei servizi di trasporto pubblico locale, cosa che non riguarda la realtà territoriale di Sacrofano, attesi i flussi di utenza del predetto servizio;

Considerato che dovrà essere in ogni caso garantito il rispetto generalizzato delle misure di prevenzione e protezione collettive e individuali, pena la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

Confidando nella collaborazione attiva dell'utenza, tenuta a mettere in atto comportamenti virtuosi per il contrasto alla diffusione dell'epidemia;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi.

ORDINA CON DECORRENZA 18 MAGGIO 2020

Di revocare le proprie ordinanze nn 39 e 41 sopra citate.

Torneranno pertanto in vigore, a far data dal 18 maggio 2020, gli orari di apertura praticati da ciascun esercizio commerciale nel comune di Sacrofano antecedentemente all'emergenza epidemiologica da COVID 19.

RACCOMANDA

Le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per la riapertura allegate all'ordinanza della Regione Lazio sopra citata e che qui si uniscono ad ogni buon fine. Le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute:

a. nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.

b. nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione.

D I S P O N E

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa: Al Prefetto di ROMA; Alla Stazione Carabinieri di Sacrofano; Al Comando della Polizia Locale di Sacrofano.

I N F O R M A

Che contro il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) LAZIO, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Sacrofano, 17/05/2020

IL SINDACO
fto Dott.ssa Patrizia Nicolini

ALLEGATO ALL'ORDINANZA N. 41/2020 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

RISTORAZIONE

Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell'ambito delle attività ricettive, all'interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l'attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all'interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
- Potrà essere rilevata ai clienti la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura $> 37,5$ °C.
- Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.
- È necessario rendere disponibili **prodotti igienizzanti** per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
- Si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copriwater monouso.
- Il gestore assicura l'igienizzazione almeno due volte al giorno e la sanificazione quotidiana dei locali, degli ambienti, delle postazioni e strumenti di lavoro, dei tavoli, sedie e oggetti che vengono a contatto con i clienti, ove possibile con prodotti usa e getta.
- Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l'accesso tramite **prenotazione**, mantenere l'elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy. In tali attività non possono essere presenti all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
- Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** tra i clienti.
- Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi **esterni** (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
- I **tavoli** devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale preferibilmente di almeno 1 metro e mezzo tra le persone, comunque non inferiore ad almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet, tenendo comunque conto del passaggio del personale di sala e fermo restando il divieto di assembramento.
- Ove possibile, devono essere indicati percorsi differenziati in ingresso e in uscita, occorre regolare l'afflusso alla cassa e ai bagni, e più in generale organizzare gli spostamenti all'interno del locale anche mediante segnaletica a terra, al fine di garantire il distanziamento interpersonale ed evitare incroci tra le persone.
- La consumazione al **banco** è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- La consumazione a **buffet** non è consentita.

- Il **personale** di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo). Ove possibile il personale, in particolare il personale di cucina, deve indossare guanti in nitrile monouso.
- Favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.
- La postazione dedicata alla **cassa** può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
- I clienti devono usare le mascherine all'interno dei locali quando non consumano (ad esempio per raggiungere i bagni o per pagare alla cassa). Le mascherine rimosse non devono essere poggiate sul tavolo.
- Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere.
- È preferibile l'utilizzo di tovaglie e tovaglioli monouso. In caso contrario tovaglie, tovaglioli e altri tessuti per la tavola devono essere sostituiti per ogni cliente, essere messi in specifici sacchi e lavati ad almeno 60 gradi per 30 minuti.
- I clienti sono invitati ad adottare comportamenti rigorosi al tavolo, e in generale nel locale, soprattutto innalzando la supervisione dei minori accompagnati e limitando gli spostamenti nel locale alle sole attività necessarie. Si fa leva, quindi, sul senso di responsabilità di tutti.
- Non è consentito l'uso di appendiabiti comuni e del guardaroba.
- Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa vigente; deve, altresì, essere fornita completa informazione sulle norme di comportamento dei clienti, mediante esposizione di cartellonistica all'ingresso.

SERVIZI ALLA PERSONA (saloni di barbieri e parrucchieri, centri estetici, istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure, attività di tatuaggio e piercing)

Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della persona: saloni di barbieri e parrucchieri, centri estetici, istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure, attività di tatuaggio e piercing.

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione.
- Consentire l'accesso dei clienti solo tramite **prenotazione**, mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni, nel rispetto delle norme sulla privacy. In fase di prenotazione, il gestore provvederà ad informare il cliente circa la necessità di osservare le misure di igiene personale prima di recarsi al locale per il trattamento.
- Potrà essere rilevata ai clienti la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.
- La permanenza dei clienti all'interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all'erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (*vedi punto successivo*).
- Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti. Si suggerisce comunque una distanza di almeno 1,5 metri tra le postazioni (ad es. usando postazioni alternate).

- Ogni cliente accede al locale da solo. Nel caso di clienti che necessitano di assistenza (ad es. minori, disabili, ecc.) è consentita la presenza di un accompagnatore, da comunicare in fase di prenotazione. Le persone conviventi (e in generale le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale) possono stare a una distanza inferiore da quella indicata per gli altri clienti; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- Ove possibile, devono essere consegnati ai clienti all'ingresso sacchetti monouso per raccogliere gli effetti personali da restituire al completamento del servizio.
- L'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da **barriere** fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Nelle aree del locale, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per **l'igiene delle mani** dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
- Si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copriwater monouso.
- Il gestore assicura l'igienizzazione almeno due volte al giorno e la sanificazione quotidiana dei locali, degli ambienti, tastiere, mouse, touch screen e degli oggetti che vengono a contatto con i clienti, ove possibile con prodotti usa e getta.
- È obbligatorio l'utilizzo di camici monouso o il cambio divisa ad ogni turno.
- Devono essere utilizzati, ove possibile, materiali monouso per i trattamenti ai clienti (asciugamani, ciabattine, cuffiette, slip ed eventuale kit doccia e camice monouso). Gli oggetti non monouso devono essere adeguatamente igienizzati ad ogni cliente. In caso di tessuti riutilizzabili, questi devono essere sostituiti per ogni cliente e lavati ad almeno 60 gradi per 30 minuti.
- Per i centri estetici, è consigliato per gli operatori l'utilizzo di soprascarpe monouso o comunque l'uso di calzature distinte da quelle usate all'esterno del negozio. È consigliato l'utilizzo da parte dell'operatore di cuffiette per raccogliere i capelli.
- L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una **mascherina** a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione).
- In particolare per i servizi di estetica, nell'erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l'operatore deve indossare la **visiera protettiva e mascherina FFP2** senza valvola.
- L'operatore deve procedere ad una frequente **igiene delle mani** con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti utilizzati per i trattamenti devono essere diversi da quelli utilizzati nel contesto ambientale.
- Assicurare una adeguata **pulizia e disinfezione** delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Sanificazione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici.
- Favorire il regolare e frequente **ricambio d'aria** negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.
- Sono inibiti, dove presenti, l'uso della sauna, il bagno turco e le vasche idromassaggio.
- La postazione dedicata alla **cassa** può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
- Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa vigente; deve, altresì, essere fornita completa informazione sulle norme di comportamento dei clienti, mediante esposizione di cartellonistica all'ingresso.

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio.

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione.
- Potrà essere rilevata ai clienti la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.
- Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** tra i clienti.
- Ove possibile devono essere indicati percorsi differenziati in ingresso e in uscita e occorre regolare l'afflusso alla cassa anche mediante segnaletica a terra in modo da garantire sempre il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Si consiglia, ove possibile, la predisposizione di barriere fisiche (es. barriere in plexiglas) nelle zone dove vi è una maggiore interazione con il pubblico.
- Le persone conviventi (e in generale le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale) possono stare a una distanza inferiore da quella indicata per gli altri clienti; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- Garantire un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l'**igiene delle mani** con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori. Devono essere disponibili, per i clienti che lo richiedano, guanti monouso.
- I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori.
- L'addetto alla vendita deve procedere ad una frequente **igiene delle mani** con soluzioni idroalcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
- Il gestore assicura l'igienizzazione almeno due volte al giorno e la sanificazione quotidiana dei locali, degli ambienti, delle postazioni e strumenti di lavoro, tastiere, mouse, touch screen e degli oggetti che vengono a contatto con i clienti, ove possibile con prodotti usa e getta.
- Favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.
- Il personale deve raccomandare ai clienti, anche mediante esposizione di cartellonistica all'ingresso, di non permanere nel negozio più del tempo necessario alla scelta e all'acquisto dei prodotti e di richiedere il supporto del personale per la ricerca dei prodotti.
- La postazione dedicata alla **cassa** può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
- Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa vigente; deve, altresì, essere fornita completa informazione sulle norme di comportamento dei clienti, mediante esposizione di cartellonistica all'ingresso.

ESERCIZI COMMERCIALI DI ABBIGLIAMENTO E CALZATURE

- È consentita l'apertura al pubblico di tutti gli esercizi di vendita di abbigliamento e calzature, con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi aperti al pubblico in cui è vietato o interdetto l'accesso ai sensi delle disposizioni in vigore, nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sanitaria, con particolare riferimento alle misure di sanificazione e igienizzazione dei locali, dispositivi di protezione individuale per i lavoratori e distanziamento interpersonale.
- Gestore e addetti devono indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza nei locali e mantenere, ove possibile, un distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- I lavoratori devono adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, per le quali è raccomandato un lavaggio frequente con acqua e sapone o altri prodotti igienizzanti.

- Dovrà essere data ampia disponibilità e accessibilità a sistemi e prodotti per l'igienizzazione delle mani (preferibilmente dispenser a induzione automatica). Detti sistemi devono essere disponibili sia per il personale, sia per i clienti, in particolare all'ingresso del negozio, presso i camerini, in prossimità della cassa. Dovranno essere disponibili, per i clienti che lo richiedano, guanti monouso.
- Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.
- Il gestore assicura l'igienizzazione almeno due volte al giorno e la sanificazione quotidiana dei locali, degli ambienti, delle postazioni e strumenti di lavoro, tastiere, mouse, touch screen, dei camerini e degli oggetti che vengono a contatto con i clienti, ove possibile con prodotti usa e getta.
- Favorire il regolare e frequente ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.
- Potrà essere rilevata ai clienti la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- I clienti devono usare le mascherine all'interno dei negozi e devono igienizzare le mani attraverso i dispenser disponibili in negozio, in particolare appena entrano e prima di provare i capi.
- Il personale deve raccomandare ai clienti, anche mediante esposizione di cartellonistica all'ingresso, di non permanere nel negozio più del tempo necessario alla scelta e all'acquisto dei prodotti e di richiedere il supporto del personale per la ricerca dei prodotti. Qualora non sia possibile, i clienti devono usare i guanti per scegliere in autonomia i prodotti.
- Ove possibile, devono essere indicati percorsi differenziati in ingresso e in uscita e occorre regolare l'afflusso alla cassa e ai camerini anche mediante segnaletica a terra in modo da garantire sempre il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Si consiglia, ove possibile, la predisposizione di barriere fisiche (es. barriere in plexiglas) nelle zone dove vi è una maggiore interazione con il pubblico.
- L'afflusso di clienti dovrà essere sempre contingentato in modo da garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro. I clienti dovranno attendere il proprio turno di ingresso fuori dal negozio, rispettando il distanziamento interpersonale.
- Le persone conviventi (e in generale le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale) possono stare a una distanza inferiore da quella indicata per gli altri clienti; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- Si consiglia di prediligere l'utilizzo di un personal shopper per i clienti, mediante la prenotazione online o telefonica, anche per distribuire l'afflusso dei clienti negli orari di minor affollamento.
- Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa vigente; deve, altresì, essere fornita completa informazione sulle norme di comportamento dei clienti, mediante esposizione di cartellonistica all'ingresso.